

F.to Berti Roberto

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

REGISTRO N. _____

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ZANÈ' ED IL COMUNE DI LAGHI PER UTILIZZO DEL CAPO AREA TECNICA ARCH. LUCA CAVEDON, A SUPPORTO DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI LAGHI - PERIODO 22 SETTEMBRE 2017/21 SETTEMBRE 2019.

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede Municipale del Comune di Zanè,

tra i Signori

- Cecchetto dott.ssa Maria Teresa, nella qualità di Segretario Comunale del Comune di Zanè, il quale agisce in questo atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzata alla firma dello stesso, giusto decreto del Sindaco n. 5 del 6 giugno 2014;

- _____ nella qualità di _____ del Comune di Laghi, il quale agisce in questo atto in nome, per conto ed interesse esclusivo del Comune che rappresenta, autorizzata alla firma dello stesso, giusta _____ ;

PREMESSO :

- che il Comune di Laghi ha chiesto al Comune di Zanè la disponibilità a mettere a disposizione il

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario Incaricato

dipendente arch. Luca Cavedon, cat. D3/D6 - responsabile dell'Area Tecnica - per due anni, per attività inerenti l'Ufficio Tecnico del Comune di Laghi;

- che il Comune di Zanè, valutata la condizione sopra citata, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti ed acquisita la disponibilità dell'arch. Cavedon interessato, ritiene poter accogliere la richiesta avanzata;

- che risulta possibile, in base alla normativa vigente, conferire allo stesso dipendente incarico di prestazioni lavorative nell'ambito dell'orario di servizio, previo assenso dell'Ente di appartenenza;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

- 1) il Comune di Zanè autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'assegnazione dell'incarico al proprio dipendente a tempo pieno ed indeterminato arch. Luca Cavedon - cat. Giuridica D3 p.e.o. D6 - ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali del 22.01.2004;
- 2) il tempo oggetto della presente convenzione è quantificato in un massimo di 60 ore annue da svolgere all'interno dell'orario di servizio,

- da effettuarsi il più possibile in loco a Zanè;
- 3) il presente accordo decorre dal 22 settembre 2017 fino al 21 settembre 2019;
- 4) il Comune di Laghi si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il rimborso al Comune di Zanè della retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo, definito nel presente provvedimento, oltre alla quota di oneri riflessi;
- 5) ai fini del rimborso della retribuzione oraria, ai sensi dell'art. 52 comma 3, del CCNL 14.9.2000 si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156;
- 6) il pagamento delle somme dovute al Comune di Zanè avverrà alla fine di ogni semestre effettuato, sul conteggio delle ore effettive prestate dall'arch. Luca Cavedon;
- 7) per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso di specie, l'art. 14 CCNL 22.01.2004.

Per il Comune di Zanè

Per il Comune di Laghi
